

Rifiuti urbani: la TIA 2 è soggetta ad IVA perché ha natura privatistica

di **Leda Rita Corrado**

News del 08 maggio 2020

Nella sentenza n. 8631/20, depositata il 7 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «la tariffa di cui all'art. 238, d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretato dall'art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.p.r. n. 633/1972».

Cass. Civ., SS.UU., 7 maggio 2020, n. 8631

Nella sentenza n. 8631/20, depositata il 7 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: **«la tariffa di cui all'art. 238, d.lgs. n. 152/2006, come interpretato dall'art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.p.r. n. 633/1972».**

Il Supremo Consesso è stato chiamato a valutare l'assoggettabilità ad IVA della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, introdotta dall'art. 238, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ridenominata Tariffa Integrata Ambientale (la c.d. "TIA 2") dall'art. 5, comma 2 quater, d.l. 31 dicembre 2008, n. 208.

Dopo aver illustrato il contenuto della disciplina de qua, il Collegio ricorda che essa è stata incisa dall'art. 14, comma 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, in forza del quale *«Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».*

La Suprema Corte ricostruisce il percorso evolutivo che congiunge questi due momenti legislativi, enumerando norme e arresti giurisprudenziali e ricorda di non aver esaminato la problematica concernente la qualificazione giuridica della TIA 1 se non incidentalmente per escluderne l'equiparabilità alla TIA 1 e per limitare l'ambito applicativo dell'art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010 alla più recente avendo la prestazione prevista nel 2006 carattere innovativo e natura ontologicamente diversa rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997 (Cass., sez. trib., 2 marzo 2012, n. 3293, in CED Cass., Rv. 621524; Cass., sez. trib., 9 marzo 2012, n. 3756, ibidem, Rv. 621910; Cass., sez. trib., 13 aprile 2012, n. 5831, ibidem, Rv. 621911).

Orientamenti. Un orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce natura di interpretazione autentica alla norma dettata dall'art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010 (si veda Cass., sez. III civ., 21 giugno 2018, n. 16332, in CED Cass., Rv. 649418); a tale indirizzo si allineano anche la Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza in commento.

Un primo argomento è tratto dal tenore letterale dell'enunciato normativo («Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria»).

L'arbitrarietà di tale intervento è esclusa da plurimi elementi.

Dai lavori preparatori emerge che esso scaturisce dall'esigenza di «dirimere la pluralità di dubbi interpretativi

sorti negli ultimi mesi in relazione alla esatta natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche della mancanza di un'univoca giurisprudenza di legittimità in materia». Ulteriore elemento è rappresentato dall'immediatezza della misura rispetto alla sentenza n. 238 del 2009 con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della c.d. "TIA 1".

A ciò si aggiunga il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità in merito alla natura di corrispettivo della TIA 2, «parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti» (a partire da Cass., sez. III civ., 21 giugno 2018, n. 16332, in CED Cass., Rv. 649418, cit.): da tale ultimo tassello le Sezioni Unite della Corte di Cassazione argomentano la natura privatistica della TIA 2 e la sua assoggettabilità ad IVA ex art. 3, d.p.r. n. 633 del 1972, «ciò non trovando ostacolo nella circostanza che "il pagamento della TIA 2 (come quello della TIA 1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.p.r. n. 633 del 1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini dell'assoggettabilità all'IVA e art. 1, del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte"» (così Cass., sez. III civ., 21 giugno 2018, n. 16332, in CED Cass., Rv. 649418, cit., riportata testualmente in motivazione).

Detti approdi esegetici hanno trovato conferma nella sentenza n. 188/18, con la quale la Corte Costituzionale ha richiamato principi già enunciati con riferimento alla tariffa per il servizio di fognatura e depurazione: nella sentenza n. 335 del 2008 si fa riferimento ai medesimi elementi elencati supra, vale a dire le finalità enunciate nei lavori preparatori, la costruzione della tariffa in maniera tale da coprire i costi del servizio erogato, la natura di corrispettivo della prestazione erogata da ente pubblico, l'esistenza di un diritto vivente fermo nell'escluderne la natura tributaria.

Da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamano un proprio precedente, vale a dire l'ordinanza del 27 gennaio 2020, n. 1839, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: «Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1)».

In conclusione

Alla luce di quanto sopra il Collegio conclude che la qualificazione non tributaria della TIA 2 operata dall'art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010 non costituisce una "operazione meramente nominalistica", «saldandosi, invece, con la disciplina originaria della medesima tariffa [...] - diversa da quella dettata dal legislatore per la TIA 1-, nella quale trova rispondenza in base agli evidenziati indici di riconoscimento, in coerenza con il principio, di matrice europea, del "chi inquina paga" e con la definizione in termini di corrispettivo del prelievo stesso». Esclusa la lesione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano la natura privatistica della TIA 2 quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel contesto di un rapporto sinallagmatico e la conseguente assoggettabilità.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it